

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022

722/2022/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA COMPLETATI NEL 2021 E RIGETTO DI RELATIVA ISTANZA DA PARTE DI UN'IMPRESA DISTRIBUTTRICE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Regolamento);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2018, 31/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 668/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 668/2018/R/EEL) e la relativa relazione di analisi di impatto della regolazione;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 534/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 432/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 432/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 500/2020/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 500/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 563/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 563/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 212/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 212/2021/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 536/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 536/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 537/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 537/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 283/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 283/2022/R/EEL);
- i Piani resilienza 2019, 2020, 2021 predisposti dalle principali imprese distributrici, comprensivi dei dati ad essi correlati e delle metodologie di analisi del rischio e di selezione degli interventi di incremento della resilienza, comunicati all’Autorità;
- la comunicazione di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) dell’8 luglio 2022, prot. Autorità 30059 di pari data (di seguito: comunicazione dell’8 luglio 2022);
- la comunicazione di e-distribuzione del 30 settembre 2022, prot. Autorità 46390 di pari data (di seguito: comunicazione del 30 settembre 2022);
- la comunicazione di e-distribuzione dell’11 novembre 2022 (prot. Autorità 57851 del 14 novembre 2022, di seguito: comunicazione dell’11 novembre 2022), in risposta alla richiesta di approfondimenti istruttori della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 28 ottobre 2022, prot. Autorità 54313;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate alle imprese distributrici nel mese di dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 79bis a 79septies del TIQE disciplinano un meccanismo di premi e penalità applicabile a interventi che incrementano la resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: interventi) per il periodo 2019-2024;
- il comma 79quinquies.3 del TIQE prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno del periodo 2020-2025, l’Autorità determini, per ogni principale impresa distributtrice, i premi e le penalità relativi agli interventi con data di effettivo completamento nell’anno precedente;
- il comma 79quinquies.4 del TIQE prevede che, con il provvedimento di cui al comma 79quinquies.3 del TIQE del 2022, l’Autorità determini, per il triennio 2019-2021 e per ogni principale impresa distributtrice, un tetto massimo ai premi netti per il medesimo triennio, pari al 25% del valore attuale netto della somma dei costi attesi di tutti gli interventi eleggibili a premi o penalità della medesima impresa, con data di effettivo completamento negli anni 2019, 2020 o 2021;
- l’articolo 79quinquies, comma 6, del TIQE prevede che le penalità complessive per il triennio 2019-2021 siano ridotte del 100% se nel medesimo triennio almeno il 90% degli utenti dati dalla sommatoria degli indicatori NUD (numero di utenti BT disalimentati) a consuntivo degli interventi eleggibili a penalità corrisponde a interventi le cui date di effettivo completamento coincidono con le date di completamento indicate in occasione del primo inserimento nel Piano resilienza.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 534/2019/R/EEL, 500/2020/R/EEL e 536/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato gli interventi eleggibili a premi o penalità relativi ai Piani resilienza 2019, 2020 e 2021;
- con la deliberazione 432/2020/R/COM l’Autorità ha disposto che per gli interventi dei Piani resilienza 2019 eleggibili a premio o penalità ai sensi della deliberazione 534/2019/R/EEL con conclusione prevista tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, la data di completamento prevista sia posticipata di un semestre;
- con le deliberazioni 563/2020/R/EEL e 212/2021/R/EEL, l’Autorità ha determinato i premi relativi agli interventi di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell’energia elettrica completati nel 2019;
- con la deliberazione 537/2021/R/EEL l’Autorità ha determinato i premi relativi agli interventi di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell’energia elettrica completati nel 2020;
- con la deliberazione 283/2022/R/EEL, l’Autorità ha posticipato al settembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui al comma 78.6 del TIQE, il termine entro cui le principali imprese distributrici inviano all’Autorità gli elenchi relativi a nuovi interventi per l’incremento della resilienza delle reti elettriche di distribuzione, e confermato il 30 giugno 2022 come termine per la consuntivazione dell’avanzamento degli interventi già ammessi al meccanismo incentivante per l’incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- le imprese distributrici hanno inviato all’Autorità i consuntivi dell’avanzamento degli interventi già ammessi al meccanismo incentivante per l’incremento della resilienza completati negli anni 2019, 2020 e 2021 (di seguito: consuntivo dei Piani resilienza).

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazioni dell’8 luglio e del 30 settembre e-distribuzione ha richiesto “*la possibilità di sterilizzare gli impatti dovuti a blocchi autorizzativi straordinari derivanti da cause esogene e non prevedibili in sede di pianificazione*” e “*di introdurre opportuni meccanismi di sterilizzazione degli impatti dovuti ai suddetti ritardi autorizzativi straordinari, derivanti da cause esogene e non prevedibili in sede di pianificazione*”;
- la suddetta richiesta riguarda 14 interventi dei Piani resilienza completati nel 2021;
- rispetto ai 600 interventi dei Piani resilienza della medesima impresa completati entro il 31 dicembre 2021, includendo gli effetti del semestre di posticipo per emergenza Covid-19 introdotto con la deliberazione 432/2020/R/EEL, 153 interventi (circa il 25%) sono stati completati in ritardo;
- la distribuzione temporale dei ritardi non evidenzia particolari differenze tra il complesso dei 153 interventi completati in ritardo e i 14 interventi oggetto di istanza e pertanto non evidenzia situazioni di particolare eccezionalità;

- alla luce degli approfondimenti istruttori eseguiti, risulta dalla comunicazione dell'11 novembre 2022 che, nel biennio 2016-2017 precedente la regolazione della resilienza, un significativo superamento (oltre +20%) dei tempi medi autorizzativi ha riguardato circa il 30% degli iter avviati e non è stato infrequente avere tempi autorizzativi anche superiori al doppio della media nazionale;
- l'analisi dei tempi autorizzativi in relazione ai 14 interventi oggetto dell'istanza di e-distribuzione non evidenzia particolari caratteristiche di eccezionalità a confronto delle distribuzioni dei tempi autorizzativi su base storica per il biennio 2016-2017;
- la presentazione, da parte delle imprese distributrici, di piani di realizzazione di interventi in cui la data di completamento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza (una volta confermata dall'Autorità in sede di ammissione al meccanismo) costituisce impegno vincolante per l'impresa distributtrice (articolo 79ter, comma 79ter.3 del TIQE) costituisce elemento essenziale del meccanismo vigente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in esito all'esame del consuntivo dei Piani resilienza, sono state inviate le risultanze istruttorie alle imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento;
- nessuna delle imprese distributrici ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità, entro i termini previsti dal Regolamento.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare i tetti massimi ai premi netti relativi a interventi con data di effettivo completamento in uno degli anni 2019, 2020 o 2021, come previsto dall'articolo 79quinquies, comma 4, del TIQE, e verificare l'eventuale riduzione delle penalità complessità per il triennio 2019-2021, come previsto dall'articolo 79quinquies, comma 6, del TIQE;
- determinare i premi e le penalità in materia di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 79quinquies del TIQE;
- rettificare un errore materiale nella formulazione dell'articolo 79quinquies, comma 6, del TIQE, poiché una sua interpretazione letterale potrebbe comportare effetti penalizzanti indesiderati per imprese distributrici che completano un intervento per l'incremento della resilienza in anticipo rispetto alle tempistiche previste;
- rigettare l'istanza di e-distribuzione in materia di ritardi autorizzativi per 14 interventi per l'incremento della resilienza completati nel 2021, in quanto la documentazione fornita non contiene evidenze che sostanzino l'esistenza di ritardi per ragioni assolutamente straordinarie e poiché l'alea relativa ai ritardi autorizzativi rispetto al valore medio nazionale deve ritenersi inclusa nel meccanismo incentivante, in particolare per un'impresa di dimensione pluri-regionale;

DELIBERA

1. di determinare, per le imprese distributrici elencate nella *Tabella A*:
 - a) ai sensi dell'articolo 79quinquies, comma 4, del TIQE, i tetti massimi ai premi netti relativi a interventi con data di effettivo completamento in uno degli anni 2019, 2020 o 2021, come indicato nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
 - b) ai sensi dell'articolo 79quinquies del TIQE, i premi e le penalità, per l'anno 2021, per tutti gli interventi conclusi nell'anno 2021, come indicato nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
2. di modificare l'articolo 79quinquies, comma 6, del TIQE sostituendo le parole “interventi le cui date di effettivo completamento coincidono con le date di completamento indicate” con le parole “interventi le cui date di effettivo completamento non sono successive alle date di completamento indicate”;
3. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere alle imprese distributrici, entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento, i premi indicati nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento, a valere sul Conto “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali” di cui all'articolo 52 del TIT;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di cui alla *Tabella A* ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento, il TIQE, come modificato dal presente provvedimento, e le *Tabella A*, *1*, e *2* nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini